

Verbale di Assemblea

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilacinque, il giorno ventotto del mese di settembre in Cagliari, alla Via Palabanda civico nove, presso la sede legale della "Società Consortile a responsabilità limitata Centro di Ricerche, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna - CRS4 S.C. A R.L.", alle ore sedici.

28 settembre 2005, ore 16,00

Dinanzi a me Dr. Roberto Vacca, Notaio in Cagliari, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, senza l'assistenza dei testimoni per avervi il comparente, con il mio consenso, espressamente rinunciato,

è comparso il signor:

- dott. Sergio Vacca, nato ad Arbus il giorno 12 dicembre 1946, domiciliato per la carica a Cagliari Via Palabanda n.9, dottore commercialista, codice fiscale VCC SRG 46T12 A359N, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di amministratore delegato della società:
 - "Società Consortile a responsabilità limitata Centro di Ricerche, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna - CRS4 S.C. A R.L.", con sede legale in Cagliari Via Palabanda n.9, codice
-

fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Cagliari: 01983460922, capitale sociale 2.110.300,00 euro, interamente versato, al presente atto autorizzato in virtù dei poteri a lui spettanti ai sensi di legge ed a norma del vigente statuto sociale.

Detto comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi dichiara che per questo giorno, luogo ed ora sono convenuti i soci della predetta società, anche senza essere stati convocati a mezzo delle prescritte lettere raccomandate da spedirsi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza e, in sede straordinaria ed in forma totalitaria, discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente,

Ordine del giorno

1. Proposta di trasformazione della società dall'attuale forma consortile a quella di società a responsabilità limitata;
2. Adozione di un nuovo testo di statuto;
3. Varie ed eventuali.

Invita quindi me notaio ad assistere alla presente assemblea ed a dare atto mediante pubblico verbale delle risultanze della medesima e delle deliberazioni che la stessa riterrà opportuno adottare.

Aderendo alla richiesta fattami, io notaio do atto di quanto segue:

- ai sensi dell'articolo 20 (venti) del vigente statuto sociale - e pertanto su unanime designazione degli intervenuti
- assume la presidenza dell'assemblea lo stesso richiedente, il quale constata e fa constare:

- che sono presenti in sala numero 3 (tre) soci titolari dell'intero capitale sociale e precisamente:

- "Consorzio 21", titolare di una quota del valore nominale di euro 2.093.427,50 (duemilioninovantatre milaquattrocentoventisette virgola cinquanta), rappresentato per delega dal Dr. Roberto Lai;

- "IBM S.p.A.", titolare di una quota del valore nominale di euro 12.509,69 (dodicimilacinquecentonove virgola sessantanove), rappresentata per delega dall'ing. Paolo Cambarau;

- "Tiscali S.p.A.", titolare di una quota del valore nominale di euro 4.362,81 (quattromilatrecentosessantadue virgola ottantuno), rappresentata per delega dal Dr. Luca Chiama;

Dette deleghe, previa verifica della loro regolarità formale ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile, vengono dal presidente acquisite agli atti sociali;

- che oltre a sè medesimo amministratore delegato, sono presenti i consiglieri prof. Paolo Zanella, dr. Paolo Franchi, dr. Francesco Marcheschi ed il dr Mario Mariani, assenti giustificati il prof. Carlo Rubbia, il prof. Pasquale Mistretta ed il prof Alessandro Maida;

- che per il collegio sindacale oltre al presidente dr.ssa

Laura Meloni sono presenti i sindaci prof. Lucio Cordeddu e
il dr. Stefano Marini;

- che l'identità e la legittimazione dei presenti per l'intervento ed il voto nella presente assemblea sono state da lui stesso accertate;

- che, pertanto, la presente assemblea è validamente costituita, ed atta a deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Dichiarata aperta la seduta e prendendo egli stesso la parola sugli argomenti all'ordine del giorno il presidente dell'assemblea, chiesta ed ottenuta l'autorizzazione a trattarli u-



nitariamente, espone agli intervenuti le ragioni che, a giudizio dell'organo amministrativo, in relazione alle attuali esigenze della società, rendono opportuna la trasformazione della società dalla sua forma attuale di società consortile

in società a responsabilità limitata e da lettura agli intervenuti del nuovo testo di statuto sociale che dovrebbe regolare la vita della società, qualora l'assemblea deliberasse in senso favorevole alla proposta trasformazione.

Lo stesso presidente da quindi lettura della relazione, predisposta dall'organo amministrativo della società, che illustra i motivi e gli effetti della proposta trasformazione e da atto che la stessa è stata depositata nei termini di legge presso la sede sociale.

Detta relazione, omessane la lettura per espressa dispensa a-

vutane dal comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Prende, quindi, la parola il dr.ssa Laura Meloni la quale, a nome dell'intero Collegio Sindacale, dichiara che nulla osta alla legale eseguibilità di quanto proposto dal Presidente.

Il presidente invita quindi gli intervenuti a voler deliberare in merito.

Segue idonea discussione e votazione per alzata di mano al termine della quale il presidente, accertati i risultati, constata e fa constare che l'assemblea, con l'astensione del socio "IBM s.p.a.",

delibera:

1) di trasformare la società dalla sua forma attuale in società a responsabilità limitata che agirà sotto la denominazione sociale "Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna Società a responsabilità limitata";

2) di mantenere fermi ed immutati la sede, la durata, l'oggetto ed il capitale della società;

3) di approvare lo Statuto sociale che regolerà la vita della società nella sua nuova forma, così come letto dal Presidente.

Detto statuto, sottoscritto come per legge, omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

4) di riconoscere che il capitale sociale di euro

2.110.300,00 (duemilionicentodiecimilatrecento virgola zero-zero) è interamente sottoscritto, è diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 del Codice Civile;

5) di confermare in carica, fino alla scadenza dei rispettivi mandati, il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica;

Al fine di procedere alla pubblicazione del presente atto presso le competenti Conservatorie si precisa che la società è proprietaria:

del seguente bene immobile in Comune di Uta e precisamente:

- fabbricato al piano terra sito presso il centro servizi Casic, 6 strada ovest, zona industriale, confinante con strada consortile e proprietà Casic per più lati, edificato su area censita al catasto terreni al foglio 44, mapalle 752.

Detta unità immobiliare risulta censita al catasto dei fabbricati al foglio 44 mappale 752, categoria D/7, rc. 15762,27 euro.

dei seguenti beni mobili registrati:

- autovettura ad uso privato per il trasporto di persone, fabbrica FORD tipo Wag Daw Fyda1 5bsd1c Focus, Kw 74,00, targa numero BL241PV, telaio numero WFOAXXWPDAYG86353.

- autovettura ad uso privato per il trasporto di persone, fabbrica FIAT AUTO s.p.a. tipo 223A1A 00 Fiat DOBLO, Kw 47,50, targa numero BT263EL, telaio numero ZFA22300005019986.

A questo punto null'altro essendovi da deliberare e nessuno



dei presenti avendo chiesto la parola il Presidente dichiara
sciolta l'assemblea essendo le ore sedici e quaranta minuti.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, fatto in
Cagliari, ove sopra, che viene firmato, in fine ed a margine
dell'altro foglio dal comparente e da me notaio, previa let-
tura da me datane al comparente il quale, su mia domanda, di-
chiara l'atto conforme alla sua volontà ed a verità.

Consta l'atto di due fogli dattiloscritti da persona di mia
fiducia sotto la mia direzione sulle prime sei facciate e
dieci righe della settima.

Sergio Vacca

dr. Roberto Vacca, Notaio



STATUTO

"CRS4 S.r.l."

CENTRO DI RICERCA, SVILUPPO E STUDI SUPERIORI IN SARDEGNA

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Articolo 1

DENOMINAZIONE

E' costituita, una Società a responsabilità limitata, denominata "Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna Società a responsabilità limitata".

La Società può far uso della denominazione abbreviata "CRS4 S.r.l.".

Articolo 2

OGGETTO

La Società ha per oggetto, mediante la realizzazione di nuove iniziative produttive in Sardegna, la ricerca scientifica, teorica ed applicata, la formazione ad alto livello sia scientifica che manageriale.

Essa in particolare ha per oggetto:

-
- a) la promozione e lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, l'"erogazione" dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica, la "fertilizzazione" del sistema economico e sociale sardo e l'attrazione di imprese ed interessi scientifici ed economici esterni all'Isola;
 - b) l'organizzazione del collegamento con le imprese del ter-
-

ritorio regionale per consentire la diffusione dei risultati della ricerca, il trasferimento tecnologico e le ricadute produttive;

c) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica e tecnologica di interesse generale e con risultati diffusibili, sperimentazioni, sviluppo ed acquisizione di tecnologie;

d) attività di assistenza tecnologica, informazione, consulenza e prestazione di servizi;

e) attività di alta formazione dei ricercatori e manager nei settori in cui la Società opera;

f) lo svolgimento di attività di ricerca, di servizi alle imprese, di trasferimento tecnologico all'interno del Parco

Scientifico e Tecnologico della Sardegna, nella sua veste di soggetto deputato, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 37/98, ad

operare per la promozione, lo sviluppo e la gestione del Parco stesso, nonché a favorire la localizzazione, all'interno

del Parco, di centri di ricerca di piccole, medie e grandi

imprese, anche consorziate, per iniziative di ricerca e di

sviluppo che comportino la creazione di occupazione qualifi-

cata.

Per il conseguimento dei fini consortili la Società ricercherà

ogni forma di intesa e collaborazione con il mondo universitario,

con istituti ed altre organizzazioni pubbliche e

private.

La Società si propone di operare in aree di ricerca indivi-



duate in funzione dell'evoluzione tecnologica a livello mondiale e delle opportunità di mercato o in aree del Piano di Sviluppo Regionale.

A tal fine potrà:

- promuovere e partecipare a programmi e progetti di ricerca in campo internazionale, nazionale, regionale e locale;
 - contrarre mutui e finanziamenti con banche e istituti di credito nazionali ed esteri;
 - richiedere contributi a fondo perduto e finanziamenti, previsti da leggi comunitarie, nazionali e regionali, a tasso agevolato e non;
 - promuovere la formazione di personale ad alto livello sia in campo scientifico che manageriale;
 - collaborare, anche con corsi di perfezionamento post universitari, con organismi ed enti universitari, e con soggetti privati aventi analoghe finalità;
 - partecipare a persone giuridiche, consorzi e associazioni pubbliche o private aventi finalità analoghe per la realizzazione di nuove iniziative produttive in Sardegna;
-
- promuovere l'utilizzo da parte delle imprese locali delle scoperte effettuate anche con cessione dei diritti d'uso a condizioni di particolare vantaggio.

Per il conseguimento dei propri fini, la Società potrà, inoltre, compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria, bancaria e svolgere qualsiasi attività che di-

rettamente o indirettamente abbia pertinenza con l'oggetto sociale ivi compresi il rilascio di fidejussioni, la concessione di avalli e la costituzione di altre garanzie, anche reali, per obbligazioni e debiti nei confronti dei terzi.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale la Società in ogni caso dovrà:

- operare attraverso programmi finanziati in modo maggioritario dallo Stato, dalla Regione e da altri enti pubblici;
- inquadrare i finanziamenti ricevuti da Pubbliche Amministrazioni diverse dalla Regione Sarda nell'ambito dei programmi di attività e del perseguimento dei fini di ricerca pubblica;



svolgere minoritarie attività di ricerca private in condizioni di equilibrio economico; tali attività dovranno svolgersi alle condizioni indicate al paragrafo 2.4 della Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo del 17 febbraio 1996, pertanto con esclusione di ogni ipotesi di aiuto di stato, ai sensi dell'art. 92, par. 1 del trattato CE;

- limitare la partecipazione a Società di capitali o altre forme di impresa a iniziative strumentali e strategiche o comunque utili al perseguimento dei fini di ricerca pubblica.

Articolo 3

SEDE

La Società ha sede legale in Comune di Cagliari, all'indiriz-

zo che risulterà dal Registro delle Imprese competente.

Con delibera dell'Assemblea possono essere istituite, modificate e soppresse, in tutto il territorio nazionale, sedi secondarie.

La Società ha sede amministrativa ed opificio nel Comune di Pula, presso il Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna.

L'organo amministrativo della Società, dopo aver acquisito il parere del Collegio sindacale, potrà modificare la sede sociale all'interno dello stesso Comune nonchè istituire o sopprimere filiali, succursali ed agenzie, in Italia ed all'estero.

Articolo 4

DURATA

La Società ha durata sino al giorno trentuno dicembre duemilatrecenta e può essere prorogata una o più volte, con delibera dell'Assemblea assunta con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, ovvero anticipatamente sciolta.

Articolo 5

CAPITALE

Il capitale sociale è di euro 2.110.300,00 (duemilionicentodiecimilatrecento virgola zero zero) ed è composto da quote che possono essere di qualsiasi ammontare.

L'aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti,

salvo il caso di cui all'Articolo 2482-ter del Codice Civile, può essere attuato anche mediante l'offerta di quote di partecipazione di nuova emissione direttamente a terzi. In tal caso a ciascun socio che non abbia consentito alla decisione spetta la facoltà di recedere dalla Società da esercitarsi con le modalità e gli effetti di cui al successivo Articolo 11 del presente statuto.

Quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite può omettersi il deposito presso la sede sociale della documentazione di cui all'Articolo 2482 bis del Codice Civile.

Articolo 6

DOMICILIAZIONE



Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, è a tutti gli effetti quello risultante dai libri sociali.

Articolo 7

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione posseduta da ciascuno di essi.

Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale ai conferimenti. La disposizione di cui al presente comma può essere modificata o soppressa solo con delibera unanime di tutti i soci.

Articolo 8

REQUISITI DEI SOCI

Potranno far parte della Società soggetti pubblici che abbiano rilevanti ed approfondite conoscenze, capacità ed esperienze nel campo delle tematiche connesse con l'oggetto sociale ovvero siano disponibili a rilevanti apporti finanziari per il conseguimento dei fini previsti dall'oggetto sociale.

Qualora nuovi soci siano stati designati con delibera della Giunta Regionale Sarda, non sarà necessaria la delibera dell'Assemblea dei soci. In tal caso i soci dissenzienti potranno recedere dalla Società e la quota del socio receduto sarà liquidata in conformità allo statuto sociale.

Articolo 9

ALIENAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Il trasferimento delle quote per atto tra vivi è consentito soltanto a favore di soggetti pubblici che siano in possesso dei requisiti indicati all'Articolo che precede del presente statuto, previa deliberazione favorevole dell'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, salvo il diritto di prelazione spettante a ciascun socio in caso di cessione a titolo oneroso.

A tal fine il socio che intende alienare tutta o parte della propria quota dovrà darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione ed agli altri soci, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando le modalità di cessione.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato, a parità di condizioni, dagli altri soci nel termine di trenta giorni, prorogabili, a richiesta del socio che intenda acquistare, di ulteriori trenta giorni decorrenti dalla data in cui la raccomandata con avviso di ricevimento è stata recapitata dall'ufficio postale.

Ove più soci intendano esercitare il diritto di prelazione, le quote saranno ripartite tra i richiedenti in proporzione all'ammontare delle singole quote da ciascuno di essi possedute.

Il trasferimento effettuato in violazione delle disposizioni relative al diritto di prelazione è inefficace nei confronti della Società e degli altri soci i quali avranno diritto di riscattare le quote dell'acquirente entro 60 (sessanta) giorni dalla notizia dell'avvenuto trasferimento.



L'Assemblea che deliberi di non ammettere nella compagine sociale il proposto cessionario della quota o porzione di quota deve indicare, entro sessanta giorni, altro cessionario alle medesime condizioni con il quale il cedente sarà tenuto a perfezionare la cessione.

L'Assemblea, debitamente convocata nei termini dall'organo amministrativo, dovrà deliberare sulla ammissibilità del nuovo socio entro e non oltre trenta giorni dallo spirare del termine per l'esercizio del diritto di prelazione o dalla rinuncia da parte di tutti i soci.

Articolo 10

MORTE DEL SOCIO

Le partecipazioni sono divisibili e liberamente trasferibili per causa di morte.

Articolo 11

RECESSO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'adozione delle decisioni di cui all'Articolo 2473, primo comma, del Codice Civile, di quelle relative all'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione direttamente a terzi, alla soppressione delle clausole compromissorie del presente statuto, oltre che negli altri casi previsti dalla legge.

Possono inoltre recedere i soci dissenzienti nel caso previsto dall'Articolo 8, ultimo comma, di cui sopra.

Ciascuno dei soci ha inoltre diritto di recedere, nel caso la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento di altra Società, nei casi previsti dall'Articolo 2497 quater del Codice Civile.

E' escluso il recesso parziale.

Non appena venutone a conoscenza, l'organo amministrativo deve informare tutti i soci del verificarsi dei fatti che legittimino il recesso.

Il socio che intende recedere deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con av-

viso di ricevimento, da inviarsi entro venti giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese (o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci o dalla conoscenza avuta del fatto che legittima il recesso qualora questo non consista in una decisione dei soci).

L'organo amministrativo deve senza indugio comunicare agli altri soci l'avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del socio, nonché il valore dovuto dalla Società a titolo di rimborso.

Ciascuno dei soci dovrà comunicare la sua decisione in ordine alle modalità di rimborso della quota entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione del recesso.

Il socio che non abbia effettuato la suddetta comunicazione sarà considerato rinunziante ai diritti a lui spettanti ai sensi dell'Articolo 2473, quarto comma, del Codice Civile.

Il recesso s'intende esercitato e produce effetti nel giorno della ricezione della raccomandata da parte della Società e di esso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Articolo 12

ESCLUSIONE

Il socio può essere escluso dalla Società, oltre che nei casi previsti dalla legge, in caso di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto, dalle deliberazioni dell'Assemblea dei soci o del Consiglio di Amministrazione.

L'esclusione viene disposta dall'Assemblea, con delibera mo-



tivata, su proposta dell'organo amministrativo della Società, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della stessa al socio escluso da effettuarsi mediante raccomandata a.r..

Entro tale termine il socio escluso può fare opposizione davanti all'arbitro nominato ai sensi dell'Articolo 39 del presente statuto; l'opposizione sospende l'esecuzione dell'esclusione.

Nel calcolo delle maggioranze non si computa la partecipazione del socio la cui esclusione deve essere decisa.

Nel caso la Società sia composta da solo due soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dall'arbitro di cui sopra.

L'organo amministrativo provvede a dare esecuzione all'esclusione ottemperando ai conseguenti adempimenti.

In relazione alla liquidazione della quota di partecipazione si applica il seguente Articolo 13 del presente statuto.

Salvo quanto disposto dall'Articolo 2466, terzo comma, del Codice Civile l'esclusione non è ammessa nel caso sia necessario ridurre il capitale sociale.

Articolo 13

LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

I soci receduti o esclusi hanno diritto di ottenere il rimborso del valore della propria partecipazione determinato in misura non superiore al capitale conferito dal socio diminuito delle perdite non coperte da riserve.

La partecipazione del socio receduto o escluso deve essere rimborsata allo stesso entro sessanta giorni dalla comunicazione rispettivamente del recesso alla Società e dell'esclusione al socio.

Articolo 14

ORGANI SOCIALI

Sono organi della Società:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Collegio Sindacale;
- eventualmente, il Revisore dei conti;
- l'Assemblea dei soci.

Articolo 15

ORGANO AMMINISTRATIVO



L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri variabili da cinque a sette secondo quanto deciso all'atto della nomina.

Gli amministratori possono essere scelti anche fra non soci.

Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'Articolo 2382 del Codice Civile.

Gli amministratori devono possedere una comprovata capacità professionale nell'ambito della ricerca scientifica, dei sistemi industriali o della pubblica Amministrazione, ed in particolare il Presidente che dovrà godere di notevoli doti

di prestigio ed essere personalità di spicco nei settori oggetto dell'attività della Società.

Le nomine degli amministratori di spettanza di enti pubblici sono effettuate ai sensi dell'art. 2449 del c.c..

Articolo 16

SOCI CON PARTICOLARI DIRITTI AMMINISTRATIVI

Non sono attribuiti particolari diritti amministrativi ad alcun socio.

I soci sono responsabili in solido con gli amministratori, ai sensi dell'Articolo 2476 del Codice Civile, qualora abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la Società, i soci o i terzi.

Articolo 17

DURATA IN CARICA E CESSAZIONE

Gli amministratori sono rieleggibili e restano in carica per tre esercizi.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui viene nominato il nuovo organo amministrativo.

Nel caso di cessazione di almeno la metà dei consiglieri di Amministrazione decade l'intero Consiglio; pertanto gli altri consiglieri devono senza indugio sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo, limitandosi a compiere nel frattempo solo operazioni di gestione ordinaria corrente.

L'amministratore che durante un esercizio non partecipa alla metà delle adunanze del Consiglio, alla fine dell'esercizio può essere revocato per giusta causa dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 18

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio può eleggere tra i suoi membri il presidente ed un vice presidente ove questi non siano già stati nominati dall'Assemblea o dal socio pubblico ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile.

Il Consiglio può inoltre nominare un segretario, anche permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.



Il presidente del Consiglio di Amministrazione propone, all'inizio dell'esercizio, il calendario annuale dell'attività del Consiglio stesso.

Articolo 19

PRESIDENTE ONORARIO

L'Assemblea può nominare un Presidente Onorario della Società il quale può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed interviene alle assemblee dei soci.

Al Presidente Onorario della Società non sono affidati compiti di Amministrazione attiva.

Articolo 20

PRESENZA DI ENTI REGIONALI E ALTRI ENTI PUBBLICI

Qualora tra i soci della Società siano compresi la Regione

Autonoma della Sardegna o altri enti pubblici:

- detti soci sono rappresentati nel Consiglio di Amministrazione in misura adeguata alla quota posseduta, secondo le previsioni della Legge della Regione Autonoma della Sardegna del 3 maggio 1995, n. 11;
- la sottoscrizione di partecipazioni in altre Società o la costituzione di Società derivate è subordinata all'assenso dell'Assemblea.

Articolo 21

ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio viene convocato tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi membri anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia. La convocazione è fatta dal Presidente con lettera raccomandata o comunicazione effettuata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurarne la prova dell'avvenuto ricevimento almeno cinque giorni liberi prima o, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di quello fissato per l'adunanza a ciascun membro del Consiglio e a tutti i sindaci, se nominati, presso il loro domicilio quale risultante dai libri sociali, ovvero anche ad altro domicilio e con qualsiasi mezzo di comunicazione, purché vi sia la prova dell'avvenuta ricezione.

Anche in difetto di tale convocazione il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli amministratori e di

tutti i sindaci effettivi se nominati.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate alla presenza della maggioranza degli amministratori con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le adunanze del Consiglio possono svolgersi anche in teleconferenza, alle seguenti condizioni, che dovranno risultare nei relativi verbali:

- nello stesso luogo dovranno essere presenti il presidente ed il segretario verbalizzante. La riunione si riterrà svolta in tale luogo;

- a chi presiede l'adunanza deve essere consentito accertare l'identità degli intervenuti, regolare la discussione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- il verbalizzante deve essere in grado di percepire adeguatamente tutto quanto accade nel corso dell'adunanza;

- ciascun intervenuto deve poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonchè visionare, ricevere e trasmettere documenti.

La presidenza del Consiglio compete, in caso di assenza o di impedimento del presidente, al vice presidente e, in subordine, al consigliere più anziano di età.

Articolo 22

POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Il Consiglio è investito di ogni più ampio potere per la ge-

stione della Società, fatta eccezione per le materie specificamente riservate ai soci.

In sede di nomina l'Assemblea può limitarne i poteri, nei limiti di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare in tutto o in parte i suoi poteri - comunque con i limiti di cui agli articoli 2381 e 2475 c.c. - ad un comitato esecutivo o ad uno o più amministratori delegati, stabilendone le modalità di esercizio.

Una delega non esclude le altre ed il Consiglio ne determinerà l'estensione.

Il Consiglio di Amministrazione può affidare a propri componenti o anche a terzi speciali incarichi, fissandone la estensione, le modalità e gli eventuali corrispettivi.

Possono inoltre essere nominati direttori, institori e procuratori per determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione propone all'Assemblea il programma complessivo di azione annuale della Società e, dopo la deliberazione di questa, lo trasmette entro il mese di feb-

braio di ogni anno al Consorzio Ventuno il quale effettuerà il controllo per l'approvazione o il rigetto entro 30 giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, senza che il Consorzio Ventuno ne abbia pronunciato il rigetto, il programma si intende approvato. L'attività di programmazione non può formare oggetto di delega.

Il programma complessivo di azione annuale di cui al comma precedente conterrà attività i cui risultati dovranno intendersi destinati interamente alla Regione Sardegna, in considerazione del ruolo di servizio per le politiche regionali, e non potrà prevedere attività che possano configurarsi come concorrenziali rispetto alla ordinaria offerta privata di prestazioni, beni e servizi presente entro la stessa Regione, ivi inclusa la partecipazione a gare e trattative pubbliche o private, salvo quanto specificamente previsto dai programmi di attività approvati dal Consorzio Ventuno in relazione alle funzioni da esercitare quali Agenzia di Sviluppo della Ricer-

e pertanto con l'evidenza del particolare carattere di innovazione, impulso e promozione economico-sociale dei progetti.

Il predetto programma complessivo di azione annuale è altresì sottoposto a verifica da parte del Consorzio Ventuno, in conformità alle leggi e programmi regionali nonché, in quanto applicabili, alla normativa e programmi comunitari.

Resta fermo, in attuazione delle vigenti disposizioni (D.Lgs. 157/95, Direttiva 92/50 CEE, D.Lgs. 123/98), che in caso di affidamento alla Società della progettazione di servizi, la medesima non potrà esserne anche fornitore o concorrere all'aggiudicazione dei medesimi anche attraverso Società e soggetti controllati ai sensi dell'Articolo 2359 del Codice Civile, comma primo, punto terzo.



Il Consiglio di Amministrazione dovrà gestire la Società nei limiti ed alle condizioni previsti dal programma complessivo di azione annuale approvato dal Consorzio Ventuno.

Articolo 23

RAPPRESENTANZA LEGALE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente la Società di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare, a tale scopo, avvocati e procuratori alle liti.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal vice presidente. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente stesso ed eventualmente del vice presidente.

La rappresentanza spetta altresì agli eventuali amministratori delegati, procuratori, direttori ed institori, secondo quanto determinato nell'atto di nomina.

Con delibera del Consiglio la firma sociale può essere conferita, per determinati atti o categorie di atti, al direttore generale ed a dirigenti.

Articolo 24

COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Ai consiglieri compete, oltre al compenso stabilito dall'As-

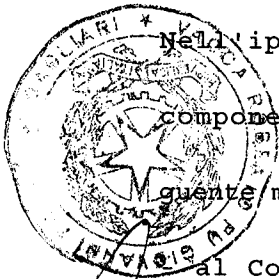
semblea, il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro funzioni.

Il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere favorevole del collegio sindacale.

Articolo 25

ORGANO DI CONTROLLO

La Società nomina un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti che vengono nominati dal Consorzio 21 ai sensi dell'art. 2449 c.c..



Nell'ipotesi di presenza di più soci, la nomina dei singoli componenti del collegio sindacale, è regolamentata nel seguente modo:

al Consorzio 21 è riservata la designazione del presidente del collegio, nonchè quella di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente;

- alla designazione dei residui componenti del collegio provvede l'Assemblea su indicazione degli altri soci.

Se nel corso del mandato debba procedersi alla reintegrazione del collegio, i relativi provvedimenti sono adottati, nel rispetto di ogni già precisata formalità, da quei soci che avevano provveduto alla nomina dei singoli sindaci venuti a cessare.

La Società ha facoltà di nominare un revisore contabile auto-

no: in tal caso si applicano le corrispondenti norme previste in tema di Società per azioni.

Articolo 26

COLLEGIO SINDACALE

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

I sindaci sono rieleggibili.

Articolo 27

REVISORE

Si applicano al revisore contabile, se nominato, le norme previste in materia di Società per azioni; il suo compenso è stabilito allo stesso modo di quello dei sindaci.

Articolo 28

DECISIONI DEI SOCI

Sono riservate alla competenza dei soci:

1) le decisioni di cui all'Articolo 2465, secondo comma, del Codice Civile;

2) le decisioni circa l'emissione di titoli di debito;

3) le decisioni di cui all'Articolo 2482-bis, quarto comma, del Codice Civile.

I soci decidono altresì sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dall'atto costitutivo nonchè sugli argomenti proposti alla loro attenzione da uno o più ammini-

stratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.

Articolo 29

DIRITTO DI CONSENSO E DI VOTO

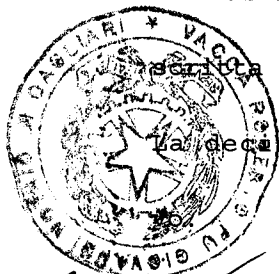
Hanno diritto di esprimere il consenso alle decisioni o il voto i soci non morosi iscritti nel libro dei soci. Detto diritto è proporzionale alla partecipazione.

Articolo 30

CONSULTAZIONE E CONSENSO SCRITTI

Salvo quanto previsto nel successivo Articolo 31, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto.

La decisione sul metodo è adottata dall'organo amministrati-



Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale risulti con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, siano essi consenzienti,

astenuti o contrari.

In tal caso una copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali, entro i cinque giorni successivi, dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta e sottoscritta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Deve comunque essere assicurata a tutti gli aventi diritto la facoltà di partecipare alla decisione.

La decisione si intende adottata con il consenso favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.

Le decisioni, sia adottate che non adottate, devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 31

ASSEMBLEA

Le decisioni dei soci sono adottate mediante delibera dell'

l'Assemblea:

- sullo scioglimento anticipato della Società;
 - sulla proroga della durata della Società e sulla revoca dello stato di liquidazione;
 - sulla nomina e la revoca dell'organo liquidatore, sul suo
-

compenso e sui criteri di liquidazione;

- sulla proposta di ammissione alle procedure concorsuali;

- sull'approvazione del programma complessivo di azione annuale proposto dal Consiglio di Amministrazione;

- sulla costituzione di riserve e sulla destinazione degli eventuali utili a finalità scientifiche;

- sull'ammissione di nuovi soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione;

- sull'esclusione del socio inadempiente;

- sui compensi spettanti ai consiglieri di Amministrazione ed ai sindaci;

- sulla responsabilità di amministratori e sindaci;

sulle materie previste dall'Articolo 2479, primo, quarto e quinto comma, del Codice Civile e negli altri casi stabiliti dalla legge o dall'atto costitutivo.

Articolo 32

CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata, presso la sede sociale o altrove purchè in Italia, ai sensi dell'art. 2479 e 2479-bis del Codice Civile.

Tuttavia, in caso di urgenza, il termine di otto giorni può essere ridotto a cinque.

E' inoltre valida la convocazione effettuata con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento entro i termini di cui al precedente comma.

L'Assemblea può essere tenuta sia in prima che in seconda convocazione.

I soci la cui quota di partecipazione alla Società sia pari ad almeno il dieci per cento del capitale sociale hanno diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea con domanda scritta indicante gli argomenti da trattare.

Anche in mancanza di convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci.

In tal caso deve risultare, anche per dichiarazione del Presidente, che gli stessi sono informati della riunione e che nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno.

Articolo 33

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero in sua assenza od impedimento, nell'ordine:

- dal vice presidente;
- da persona designata dagli intervenuti.

La verifica della regolarità delle deleghe e, in genere, del diritto di intervento dei presenti, spetta al presidente dell'Assemblea, salvo il diritto di ciascun socio di richiedere che l'Assemblea deliberi in merito.

Il presidente è assistito da un segretario designato dall'As-

semblea, anche tra estranei all'Assemblea.

Articolo 34

DELEGHE

Ciascun socio che abbia il diritto di partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta anche da non soci; il nome del rappresentante deve essere specificato.

Sono ammesse deleghe per più assemblee ed anche generali.

La persona nominata può rappresentare anche più soci.

Non sono ammesse deleghe conferite ad amministratori, a sindaci o al revisore.

Articolo 35

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI



L'Assemblea è costituita validamente, in prima convocazione, con la presenza di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.

Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione, sono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale; in seconda convocazione l'Assemblea delibera col voto favorevole della maggioranza delle quote di capitale presenti, qualunque sia la parte del capitale sociale intervenuta all'Assemblea.

Nei casi previsti dall'Articolo 2479, secondo comma, del Codice Civile, numeri 4) e 5), o che consentano comunque l'esercizio del diritto di recesso spettante ai soci ai sensi di legge o dell'atto costitutivo l'Assemblea delibera, sia in

prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci che rappresentino più del 50 (cinquanta) per cento del capitale sociale.

Articolo 36

BILANCIO ED UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni ovvero - nel caso ricorrano le condizioni di cui all'Articolo 2364, ultimo comma, del Codice Civile - 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Articolo 37

FINANZIAMENTI E TITOLI DI DEBITO

La Società può ricevere finanziamenti e raccogliere fondi dai propri soci a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, ed erogare finanziamenti a favore di Società partecipate nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I finanziamenti da parte dei soci, qualora effettuati in proporzione al capitale sociale sottoscritto, saranno infruttiferi di interessi.

L'Assemblea potrà comunque deliberare, anche in caso di non proporzionalità, in modo difforme.

La Società può emettere titoli di debito di cui all'Articolo

2483 del Codice Civile, previa decisione dell'Assemblea dei soci la quale, con le maggioranze previste dal presente statuto per le modificazioni dell'atto costitutivo, determinerà i limiti e le modalità dell'emissione e potrà inoltre attribuire la relativa competenza agli amministratori.

Non è ammessa l'emissione di titoli al portatore.

Articolo 38

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La Società si scioglie per le cause previste dall'Articolo 2484 del Codice Civile.

La Società si scioglie, inoltre, in caso di fallimento. In

tal caso gli amministratori devono provvedere, entro quindici giorni dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, a depositare copia autentica della stessa per iscrizione presso l'ufficio del Registro delle Imprese.

Gli effetti dello scioglimento si determinano al momento dell'iscrizione nel Registro di cui sopra.

Per la liquidazione della Società si applicano le vigenti norme di legge.

Al termine delle operazioni di liquidazione il residuo attivo patrimoniale, dopo il rimborso ai soci del capitale da essi conferito, diminuito delle perdite non coperte da riserve, sarà devoluto integralmente alla Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 39



CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Salvi i divieti di legge, tutte le controversie relative all'interpretazione ed alla applicazione dei presenti patti sociali, o che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale che dovessero insorgere fra la Società ed i soci, o fra i soci medesimi, o che fossero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci o revisori, sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità al regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari, che le parti dichiarano espressamente di conoscere e accettare.

La presente clausola compromissoria è vincolante per la Società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatore, sindaci e revisore, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dall'Assemblea dei soci che rappresenti almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti, dissenzienti o astenuti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Per quanto non espressamente disposto si rinvia alla disciplina di cui al Titolo V del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Articolo 40

RINVIO

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

I soci dichiarano che le attuali disposizioni statutarie configurano la Società come "Ente di Ricerca a carattere regionale" con una regolamentazione istituzionale che, tenendo conto della DIRETTIVA DEL CONSIGLIO CEE 18 GIUGNO 1992 N. 50, conferisce alla stessa le caratteristiche "organismo di diritto pubblico".

Sergio Vacca

dr. Roberto Vacca, Notaio

Copia Conforme all'originale
sottoscritto come per legge.
Cagliari

